

COMUNE DI VERTOVA

 Provincia di Bergamo

 Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Codice Ente: 10238

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 35 del 29/11/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEL SERVIZIO CIMITERIALE

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 20:30, nella Sede Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Funzione	P	A
GUALDI ORLANDO	Sindaco		SI
MUTTI MARCO	Consigliere	SI	
GRASSI SERGIO	Consigliere	SI	
BONFANTI MARIA CRISTINA	Consigliere	SI	
GRASSI MIRKO	Consigliere	SI	
PAGANESSI ELIO	Consigliere	SI	
ZANINONI MARCO	Consigliere	SI	
BRIGNOLI ROBERTO	Consigliere	SI	
CABRINI ELENA	Consigliere	SI	
DONINI MARCO	Consigliere		SI
RAMPINELLI ROSA MARIA GRAZIA	Consigliere	SI	
CAGNONI MIRKO	Consigliere		SI
PAGANESSI PIETRO LUIGI	Consigliere	SI	

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3

Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco Bergamelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Marco Mutti nella sua qualità di Vice Sindaco ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2016 esecutiva ai sensi di Legge, è stato adottato il Regolamento comunale di Polizia mortuaria e del servizio cimiteriale;

CONSIDERATO che il Regolamento vigente risulta essere obsoleto, superato e non più in grado di soddisfare le complessa materia cimiteriale e, per tali ragioni, si è resa necessaria una revisione generale dello stesso per adeguarle alle sostanziali modifiche introdotte dalla normativa nazionale e regionale;

CONSIDERATO altresì, che è profondamente mutato l'atteggiamento delle persone nei confronti delle tipologie di sepolture e che la gestione quotidiana dei servizi funerari evidenzia la necessità di una nuova regolamentazione;

RILEVATO che è nell'interesse dell'Amministrazione Comunale adottare strumenti regolativi aggiornati, che siano in grado di disciplinare in modo corretto i rapporti giuridici con i propri cittadini, nel rispetto di quei principi di legalità e di imparzialità che devono caratterizzare l'operato della pubblica amministrazione;

VISTO il <u>D.P.R. 10.09.1990 n.285</u> che, tra l'altro, disciplina specificatamente la costruzione dei cimiteri, la redazione dei piani cimiteriali con tutte le relative disposizioni tecniche generali e regolamentari;

VISTI

- la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con <u>DPR 10/9/1990 n° 285</u> in specie relativamente ai criteri di determinazione dell' area cimiteriale (punto 10), alle indicazioni tecniche per locali e strutture di servizio cimiteriale (punto 12), alla revisione di criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione (punto 13), agli impianti di cremazione, cinerario comune e nicchie cinerarie (punto 14), alla ristrutturazione di cimiteri esistenti (punto 16):
- <u>l'art. 28 della Legge 01/08/2002 n° 166</u> "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" per quanto attiene le fasce di rispetto e le competenze in materia del Consiglio Comunale e dell'A.T.S.;
- il Regolamento regionale della Lombardia n. 09/11/2004 e s.m.i.;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 20278 del 21/01/2005;
- Legge n. 33 del 30/12/2009 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità e s.m.i.,

VISTA la proposta di adozione del nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria, composto da 110 articoli, che risponde alle odierne esigenze normative e che tratta e disciplina le attività rimesse al Comune;

TENUTO conto che il vigente regolamento di polizia mortuaria verrà abrogato con effetto dell'entrata in vigore del nuovo;

ACQUISITI i pareri di cui al 1 comma dell'art.49 del D.lgs. 18.8.2000, n.267;

Con voto favorevole, espresso all'unanimità nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di **considerare** le premesse parte integrante del presente atto, anche se materialmente non trascritte;
- 2) Di **approvare** il nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria composto da 110 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte sostanziale;
- 3) Di dare atto che il medesimo sostituisce ogni precedente regolamento con esso incompatibile;
- 4) Di dare Atto che ai sensi del D. Lgs 33/2013 in materia di trasparenza ed in particolare all' art. 39 c.1 la presente proposta di provvedimento ed i relativi allegati sono stati pubblicati a seguito di Avviso all' Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'Ente;
- 5) Di trasmettere in presente provvedimento agli Uffici comunali per quanto di competenza;

Inoltre, su proposta del vice Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO Marco Mutti Firmato digitalmente IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Francesco Bergamelli Firmato digitalmente

COMUNE DI VERTOVA



Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 - Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Allegato alla Proposta N° 39 di deliberazione al Consiglio Comunale

<u>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI</u> - <u>SERVIZIO COMMERCIO</u>

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEL SERVIZIO CIMITERIALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto Confalonieri Marcello / ArubaPEC S.p.A., Responsabile del SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, in relazione alle competenze di cui dall'art. 49 del D.L. 18.8.2000 n. 267, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica degli atti, segue testo proposta oggetto di parere:

PREMESSO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2016 esecutiva ai sensi di Legge, è stato adottato il Regolamento comunale di Polizia mortuaria e del servizio cimiteriale;

CONSIDERATO che il Regolamento vigente risulta essere obsoleto, superato e non più in grado di soddisfare le complessa materia cimiteriale e, per tali ragioni, si è resa necessaria una revisione generale dello stesso per adeguarle alle sostanziali modifiche introdotte dalla normativa nazionale e regionale;

CONSIDERATO altresì, che è profondamente mutato l'atteggiamento delle persone nei confronti delle tipologie di sepolture e che la gestione quotidiana dei servizi funerari evidenzia la necessità di una nuova regolamentazione;

RILEVATO che è nell'interesse dell'Amministrazione Comunale adottare strumenti regolativi aggiornati, che siano in grado di disciplinare in modo corretto i rapporti giuridici con i propri cittadini, nel rispetto di quei principi di legalità e di imparzialità che devono caratterizzare l'operato della pubblica amministrazione;

VISTO il <u>D.P.R. 10.09.1990 n.285</u> che, tra l'altro, disciplina specificatamente la costruzione dei cimiteri, la redazione dei piani cimiteriali con tutte le relative disposizioni tecniche generali e regolamentari;

VISTI

- la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con <u>DPR 10/9/1990 n° 285</u> in specie

relativamente ai criteri di determinazione dell' area cimiteriale (punto 10), alle indicazioni tecniche per locali e strutture di servizio cimiteriale (punto 12), alla revisione di criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione (punto 13), agli impianti di cremazione, cinerario comune e nicchie cinerarie (punto 14), alla ristrutturazione di cimiteri esistenti (punto 16);

- <u>l'art. 28 della Legge 01/08/2002 n° 166</u> "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" per quanto attiene le fasce di rispetto e le competenze in materia del Consiglio Comunale e dell'A.T.S.;
- il Regolamento regionale della Lombardia n. 09/11/2004 e s.m.i.;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 20278 del 21/01/2005;
- Legge n. 33 del 30/12/2009 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità e s.m.i.,

VISTA la proposta di adozione del nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria, composto da 110 articoli, che risponde alle odierne esigenze normative e che tratta e disciplina le attività rimesse al Comune;

TENUTO conto che il vigente regolamento di polizia mortuaria verrà abrogato con effetto dell'entrata in vigore del nuovo;

ACQUISITI i pareri di cui al 1 comma <u>dell'art.49 del D.lgs. 18.8.2000,</u> n.267;

Con voti n	favorevoli, contrari	, astenuti	_,
resi nelle forme	di legge;		

DELIBERA

- 1) Di **considerare** le premesse parte integrante del presente atto, anche se materialmente non trascritte;
- 2) Di **approvare** il nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria composto da 110 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte sostanziale;
- 3) Di dare atto che il medesimo sostituisce ogni precedente regolamento con esso incompatibile;
- 4) Di dare Atto che ai sensi del D. Lgs 33/2013 in materia di trasparenza ed in particolare all' art. 39 c.1 la presente proposta di provvedimento ed i relativi allegati sono stati pubblicati a seguito di Avviso all' Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'Ente;
- 5) Di **trasmettere** in presente provvedimento agli Uffici comunali per quanto di competenza;

Vertova, lì 08/11/2023

Confalonieri Marcello / ArubaPEC S.p.A. *Firmato digitalmente*

COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 - Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEL SERVIZIO CIMITERIALE

CAPO I – NORME PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto.

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 – Riferimenti normativi.

- 1. La presente normativa è formulata in osservanza delle disposizioni di cui:
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile"
- D.P.C.M. 26 maggio 2000
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- Legge 28 febbraio 2001, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.
- Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002
- D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"
- Legge 1° agosto 2002 n. 166 (art.28);
- Reg. Reg.le 9/11/2004 n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali"
- Delibera G.R. Lombardia N. 20278 del 21/01/2005: "Attuazione del reg. Reg.le n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art, 32), dei modelli regionali (artt. 13-14-30-36-37-39-40 comma6) nonchè delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 40, comma 4.
- Reg. Reg.le 06/02/07 n°1 "Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004",
- Legge Reg. le 30/12/2009, n. 33. Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, aggiornata con L.R. n. 4/2019 e L.R. n. 15/2019
- Legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"

Art. 3 – Responsabilità.

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo e non assume responsabilità per danni, a persone o cose, derivanti da atti e comportamenti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo le disposizioni del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale. I soggetti privati che operano all' interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 4 – Competenze ed organizzazione.

- 1. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. La gestione del servizio, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, può essere esercitata attraverso le forme previste dal Titolo V del D. Lgs. 267/2000. Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale o da altri Responsabili degli Uffici comunali delegati. Il Sindaco, o chi per esso, si avvale, per l'espletamento di detti compiti del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all'art. 112-113-114 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, con atti della Giunta Comunale, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Settori/Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio. Tale attività, in alternativa, può essere affidata a soggetti pubblici o privati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 75 della L.R. n. 33/2009 nonché delle disposizioni di cui all'art. 3 del R.R. n. 4/2022.
- 4. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni per i cimiteri ed i servizi funebri:
- a) l'Ufficio Tecnico comunale per i lavori di carattere edilizio, per la vigilanza tecnica, per la manutenzione generale, per i servizi amministrativi e per il coordinamento delle attività del personale addetto al cimitero;
- b) il competente servizio dell'Azienda A.T.S. per la vigilanza sanitaria in osservanza alle leggi e regolamenti sanitari nazionali, regionali e locali;
- c) l'Ufficio di Stato Civile comunale per quanto di competenza.

Art. 5 – Servizi gratuiti e a pagamento.

Servizi gratuiti e a pagamento

- 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
- 2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
- a) la visita necroscopica;

- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) l'inumazione in campo comune (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune e nell'apposita area cimiteriale giardino delle rimembranze;
- g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- h) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari
- i) il conferimento delle ossa nell'ossario comune e delle ceneri in cinerario comune;
- 3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
- 4. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio Sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.
- 5. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano nella circostanza del decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, compresa l'accettazione dell'eredità, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune con le modalità ed i tempi previsti dal regolamento comunale di contabilità.

Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile (delle obbligazioni) e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

6. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico.

1. Presso il Comune è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali perché possa essere compilato dagli addetti. Il registro è a disposizione di chiunque. Sono inoltre esposti, in apposite bacheche situate presso gli uffici comunali e alla porta d'ingresso del cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.

CAPO II - OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 7 – Depositi di osservazione, obitori.

- 1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti previsti per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- d) per le quali i congiunti o gli altri aventi titolo hanno chiesto il trasferimento a norma dell'art. 70 della legge regionale n. 33/2009 e dell'art. 41 del regolamento regionale n. 6/2004.
- 2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori dei cimiteri comunali è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- 3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
- 4. In caso di morte per malattia infettiva, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'autorità sanitaria detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
- 5. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 8 - Definizione di trasporto funebre

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al posto di sepoltura o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati.

Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.

2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità alle norme regionali in materia.

Art. 9 - Autorizzazione al trasporto

- 1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di decesso, la quale deve essere consegnata all'incaricato del cimitero o del forno crematorio.
- 2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
- 3. L'autorizzazione al trasporto di cadaveri al luogo di osservazione in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati è disposto dalla pubblica autorità, che ne rilascia una copia all'incaricato del trasporto e una al Comune in cui è avvenuto il decesso.

Art. 10 – Percorso, modalità del trasporto.

- 1. Il responsabile del Servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere, ne dà notizia alla Polizia Municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza, in modo da adottare gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza n. 773/1931, viene eseguito a velocità ordinaria, con l'itinerario più idoneo dal luogo di prelievo al luogo dove eventualmente si officia il rito civile o religioso per concludersi nel cimitero dove si effettua il seppellimento.
- 2. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.
- 3. Durante il percorso è proibita qualsiasi sosta non autorizzata del corteo in luogo diverso dal luogo in cui si officeranno le esequie funebri.

- 4. Previa richiesta dei famigliari o eredi della salma, il Sindaco, o persona Delegata, può stabilire particolari disposizioni circa le modalità del trasporto, l'itinerario e lo svolgimento di eventuali cerimonie.
- 5. Il Sindaco, o persona delegata, può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune, dal locale di osservazione all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese le onoranze funebri.
- 6. Nel caso di più trasporti nella stessa giornata, si tiene conto della priorità delle domande pervenute. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvi eccezionali impedimenti, in questo caso la salma è collocata nel luogo di deposito.

Art. 11 – Trasporti a mano e a spalla.

1. A richiesta dei famigliari, il trasporto può essere effettuato, per l'intero percorso o parte di esso a piedi, recando il feretro a mano o a spalla. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo. Il carro funebre destinato al trasporto deve comunque seguire il corteo ed essere pronto ad ogni evenienza nel caso si dovesse interrompere il trasporto a mano o a spalla prima della conclusione dell'intera cerimonia funebre. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità penale o civile conseguente al trasporto medesimo.

Art. 12 – Trasporti gratuiti e a pagamento.

- 1. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri. I trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.
- 2. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, a sue spese, ove necessario, nei seguenti casi:
- a) servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari;
- b) servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
- 2. La Giunta Comunale mediante procedimento ad evidenza pubblica individua le imprese cui affidare il servizio di recupero salme di persone decedute in luogo pubblico sul territorio comunale, ricorrendo alla turnazione delle stesse, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 13 - Verifiche feretro

- 1. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestato l'esecuzione.
- 2. Il verbale di verifica feretro deve accompagnare il cadavere ed essere consegnato al custode del cimitero o del forno crematorio.
- 3. Nel caso di traslazione di feretro già sepolto ad altro cimitero, anche posto in altro Comune, non è necessaria la redazione del verbale di verifica feretro.

Art. 14 – Riti religiosi e civili.

- 1. I Sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle dispositive relative allo svolgimento dei funerali. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
- 2. Il Comune dovrà definire degli spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali con rito civile, atti a consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari, ai sensi dell'art. 75, c. 12, della L.R. n. 33/2009. A tal fine l'individuazione dovrà essere effettuata dal Sindaco, o persona delegata, con apposito provvedimento.

Art. 15 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

- 1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal responsabile di Servizio a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. Al decreto è successivamente allegato il verbale di verifica feretro.
- 1. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune, o suo delegato, nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano.
- 3. Per i motivi di malattie infettive-diffusive, l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, o suo delegato, osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 16 – Trasporto in luoghi diversi dal cimitero.

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero (cappelle private), è autorizzato dal Sindaco, o suo delegato, con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dagli artt. 27 e 28 del regolamento regionale n. 6/2004.

Art. 17 – Trasporto all'estero o dall'estero.

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27, del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni dell'art. 25 del regolamento precitato. Per il trasporto di cadaveri da o per altro stato estero, in seguito al D.P.C.M. del 26/05/2000, l'autorità deputata al rilascio delle relative autorizzazioni è il Sindaco, o suo delegato, territorialmente competente.

Art. 18 – Trasporto di ceneri o resti.

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali completamente mineralizzati e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile di Servizio su domanda degli interessati. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

CAPO IV - CIMITERI

Art. 19 - Ubicazione.

- 1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U.LL.SS. R.D. 27/07/1934 n. 1265 e dell'articolo 49 del D.P.R. 285/1990 il Comune provvede al seppellimento nei Cimiteri del territorio comunale:
- a) Cimitero del Capoluogo Viale Rimembranze;
- b) Cimitero di Semonte Via San Bernardino
- 2. Gli aventi diritto possono scegliere liberamente in quale cimitero essere tumulati ovvero inumati. Il Comune potrà decidere d'ufficio dove tumulare/inumare le salme per problemi organizzativi e/o di spazio.

Art. 20 – Disposizioni generali – vigilanza.

- 1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 285/1990, art. 27-28 del R.R. n. 4/2022 e art. 75 della L.R. n. 33/2009.
- 2. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nei cimiteri spettano al Sindaco, o suo delegato, che li espleta anche a mezzo di terzi affidatari.
- 3. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale cimiteriale.
- 4. Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione.
- 5. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ATS) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 21 – Reparti speciali nel cimitero.

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, su semplice richiesta degli interessati. Le spese maggiori per opere necessarie per tali reparti, ovvero per la eventuale maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Art. 22 – Ammissione nel cimitero.

- 1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di:
- a) deceduti nel territorio del Comune di Vertova;
- b) ovunque deceduti ma aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Vertova;
- c) nati morti e prodotti del concepimento, i cui genitori siano residenti nel Comune di Vertova;
- d) aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune di Vertova e deceduti assimilati ai residenti in Vertova;
- e) i cadaveri dei Sindaci, e rispettivo coniuge, che hanno amministrato il Comune di Vertova anche se non residenti.

Gli assimilati sono da intendersi:

- a. le persone che hanno perso la residenza in questo Comune per essersi trasferite presso una struttura socioassistenziale;
- b. le persone che abbiano trasferito la residenza da Vertova in altri Comuni da non più di 2 anni.
- c. le persone residenti all'estero ed iscritti all'AIRE di Vertova;
- d. deceduti nel territorio di Colzate ai sensi della convenzione stipulata;
- e. i residenti nel territorio di Fiorano al Serio se appartenenti alla Parrocchia di Semonte;
- f. coloro che abbiano il coniuge già sepolto nei Cimiteri di Vertova, anche se residenti altrove.
- g. i minori che abbiano avuto i genitori residenti in Vertova o i nonni già sepolti in Vertova.
- h. i nativi di Vertova:
- i. le persone che hanno avuto la residenza in Vertova per almeno 10 anni;
- 2) Possono essere accolte nel cimitero anche persone non rientranti nelle categorie suddette, con una maggiorazione del 50% delle tariffe.
- 3. La Giunta Comunale potrà ammettere nel Cimitero, persone decedute in altri territori che si sono distinte per particolari meriti e benemerenze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso.
- **Art. 23** Ricevimento della salma presso il cimitero deposito mortuario.
- 1. Il personale addetto al Cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo. L'ufficio preposto dà avviso al personale dei funerali e degli arrivi salma previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso i luoghi di cui all'art. 7 e dove possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura. Per ogni giorno di sosta dei feretri nel deposito mortuario, qualora stabilito, è dovuto il corrispettivo previsto nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale. Il periodo massimo di stazionamento verrà determinato di volta in volta dall'Ufficio servizi cimiteriali.
- Art. 24 Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, in assenza di volontà espressa dal defunto, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 4/2022 e dall' 73 della L.R. n. 33/2009 sono:

il coniuge o altro soggetto titolato in forza alle disposizioni di legge o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, da tutti gli stessi.

CAPO V – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 25 – Disposizioni generali.

- 1. Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alle caratteristiche mineralogiche, meccaniche, fisiche del terreno ed al livello della falda freatica. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/1990 e l'art. 15 del R.R, n. 6/2004. 2. Nell'effettuare lo scavo e il rinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:
- a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
- b) vengano evitate dispersioni di ossa;
- c) venga formato il tumulo di terra a displuvio.
- 3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero dispone di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990. L'Amministrazione determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e successive modifiche.

Art. 26 – Piano Regolatore Cimiteriale.

- 1. Il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di vent'anni.
- 2. Il Piano è stato sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.T.S. e dell'ARPA.
- 3. La documentazione del Piano cimiteriale, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al R.R. n. 4/2022 integrato dal R.R. n. 1/2007.
- 4. Nell'elaborazione del piano si è tenuto conto:
- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, formulate in base ai dati resi noti da organismi competenti;

- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di postisalma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di ossari e nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si renderanno possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni.
- 5. La delimitazione dei reparti di cui sopra, risulta evidenziata nelle planimetrie dei due cimiteri allegate al Piano Cimiteriale. Almeno ogni dieci anni o quando siano creati, soppressi o siano apportate modifiche o ampliamenti ai Cimiteri esistenti, il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO VI – INUMAZIONE E TUMULAZIONI

Art. 27 – Inumazione.

- 1. Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture ordinarie decennali e sepolture in concessione ventennale. Le sepolture ordinarie decennali hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento. Per l'assegnazione è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
- 2. Le sepolture a concessione ventennale hanno durata di 20 anni dal giorno del seppellimento e vengono assegnate dietro versamento della relativa tariffa, nella misura determinata dalla Giunta Comunale.
- 3. Il periodo di inumazione decennale si osserva anche per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Le stesse sono inumate in campo comune, previa realizzazione di aperture sulla cassa metallica, idonee a favorire la ripresa del processo di decomposizione del cadavere.
- 4. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportuna dimensione anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
- 5. Alla scadenza, decorso il ventennio, si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.

Art. 28 – Cippo – Monumenti sulle sepolture ad inumazione

1. Ogni fossa dei campi di inumazione ad autorizzazione decennale è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo viene applicata, sempre a cura del Comune, una

targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

- 2. Sulle sepolture ad inumazione a concessione ventennale, il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera un monumento copri tomba avente le caratteristiche stabilite dalle N.T.A. allegate al Piano Cimiteriale.
- 3. Nel campo di mineralizzazione non potranno essere collocati gli ornamenti di cui ai commi precedenti. Il Comune provvederà, a proprie cure e spese, a contrassegnare ogni sepoltura con una semplice croce o cippo in pietra o acciaio riportante un numero identificativo al fine della gestione degli archivi comunali oltre all'indicazione delle scritte necessarie per identificare il cadavere.

Art. 29 - Tumulazione.

- 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, resti mortali, cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai privati nelle aree in concessione per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. I loculi possono essere ipogei (sotterranei) o epigei (realizzati fuori terra).
- 2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione.
- 3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 e art. 16 R.R. n. 4/2022.
- 4. Nella tumulazione, ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori a quelle definite nell'allegato 2 al R.R. n. 4/2022. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio di manovra per consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto, nonché per il diretto accesso ai singoli feretri.

Per i manufatti esistenti liberi che non si trovassero nelle condizioni esplicitate all'art. 16 del R.R. n. 4/2022 comma perché privi di accesso indipendente ai loculi (costruite con due loculi sovrapposti per ospitare due bare, la seconda delle quali poggiante su soletta realizzata dopo la prima tumulazione) è prevista la posa di un solo feretro. Le tombe non a norma libere sono assegnabili ad 1 posto per la durata di 30 anni. Con limite temporale alla scadenza delle limitrofe o quando si rendesse necessario per lavori di messa a norma dei manufatti esistenti.

In presenza di più feretri possono essere eseguite unicamente operazioni di estumulazione, mentre sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e cassette di resti ossei (art. 16 del R.R. n. 4/2022 comma 10).

Art. 30 - Deposito provvisorio.

1. A richiesta degli interessati, con apposito atto, il feretro potrà essere deposto in un loculo provvisorio e si procederà all'applicazione della tariffa vigente stabilita dall'Amministrazione Comunale. La provvisorietà è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che all'atto di approvazione hanno già ottenuto l'assegnazione di una cappella a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
- c) carenza di manufatti della tipologia richiesta;
- d) per indisponibilità di tombe a concessione;
- e) in attesa di futura cremazione;
- f) per coloro che, durante il periodo pandemico (febbraio 2020 dicembre 2021), avevano manifestato la volontà di tumulare i propri defunti in tombe, in quel momento non disponibili.
- 2. Il nolo del loculo per il deposito provvisorio deve risultare da richiesta scritta protocollata, sottoscritta da un richiedente e il cui originale va conservato presso l'Ufficio servizio cimiteriale.
- 3. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia richiesto l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori nel caso a) e b), si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo ad autorizzazione decennale a spese del concessionario inadempiente.
- 4. È consentita, con le stesse modalità di cui sopra, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.
- 5. Nel momento in cui vi sarà la successiva traslazione interna nella sepoltura definitiva, oltre alle spese della traslazione, il concessionario sarà tenuto al versamento del conguaglio delle tariffe applicate in sede provvisoria rispetto a quelle dovute per la tumulazione definitiva. La durata della concessione definitiva, che verrà attuata mediante apposito successivo atto, avrà decorrenza dalla data della tumulazione provvisoria.

CAPO VII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 31 - Esumazioni.

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 4/2022 e R.R n. 1/2007. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 32 - Esumazioni ordinarie.

- 1. Le esumazioni ordinarie si eseguono alla scadenza o alla decadenza della concessione o per effettuare altra forma di sepoltura quando siano trascorsi almeno un decennio dalla inumazione e devono essere svolte preferibilmente da novembre a marzo. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ATS.
- 2. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 20 del R.R. n. 4/2022.

- 3. Annualmente l'Ufficio servizio cimiteriale cura la stesura degli elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo comunale, all'ufficio servizio cimiteriale, all'ufficio di stato civile e all'albo pretorio per almeno 90 giorni, nonché con cartelli da esporre nei campi interessati.
- 4. I soggetti di cui all'art. 24 del presente regolamento, devono versare la tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.
- 5. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione.
- 6. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri inumati al momento della esumazione quale ne sia il loro stato, sono:
- a) trasferimento in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente in almeno 5 anni se non vi si ricorre ed in almeno 2 in caso positivo (Circolare del Ministero della Sanità n. 10 punto 2 del 31/07/1998);
- b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n. 4/2022.
- 7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 4/2022, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella reinumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio a cremazione con le modalità di cui all'art. 3, c. 1, lett. g) della legge 130/2001. Le spese saranno a carico degli aventi diritto. È esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate ad inumazione.

Art. 33 – Esumazioni straordinarie.

- 1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima della scadenza decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti casi:
- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura;
- c) cremazione.
- 2. Le esumazioni straordinarie devono essere svolte preferibilmente da novembre a marzo.

- 3. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ATS fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.
- 4. Le esumazioni straordinarie, di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 24 del presente regolamento e sono autorizzate dall'Ufficio servizio cimiteriale. Tale autorizzazione prevede:
- a) la preliminare verifica che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato. In caso positivo, vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ATS che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;
- b) la verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria;
- c) la verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.

Art. 34 – Estumulazioni.

1. Per estumulazione si intende la rimozione di un cadavere precedentemente tumulato. Le estumulazioni sono regolate dall'art. 20 del R.R. n. 4/2022. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 35 – Estumulazioni ordinarie.

- 1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza o alla decadenza della concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla tumulazione in loculi aerati (non presenti nei cimiteri di Vertova) o venti anni dalla tumulazione in loculi stagni (art. 20 comma 2 del R.R. n. 4/2022).
- 2. Le estumulazioni ordinarie devono essere svolte preferibilmente da novembre a marzo. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ATS.
- 3. Prima di procedere ad eseguire tutte le operazioni di estumulazione ordinaria occorre verificare che i cadaveri da estumulare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 art. 20 del R.R. n. 4/2022.
- 4. Annualmente l'Ufficio servizio cimiteriale cura la stesura degli elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'estumulazione ordinaria. L'inizio delle operazioni di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo comunale, all'Ufficio servizio cimiteriale, all'ufficio di stato civile e all'albo pretorio per almeno 90 giorni, nonché con cartelli da esporre sui loculi interessati.
- 5. I soggetti di cui all'art. 24 del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.

- 6. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione.
- 7. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri tumulati al momento della estumulazione qualora non completamente scheletrizzati, sono:
- a) trasferimento per successiva inumazione in fossa, posta in un reparto appositamente individuato, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento in detta fossa è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente in almeno 5 anni se non vi si ricorre ed in almeno 2 in caso positivo (Circolare del Ministero della Sanità n. 10 punto 2 del 31/07/1998);
- b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dall' art. 28 e, in caso di pluralità di parenti di pari grado, dalla maggioranza degli stessi.
- 8. Se la salma estumulata risulta completamente mineralizzata, i resti mortali sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare ad ossari, loculi o tombe in concessione. In alternativa le ossa possono essere depositate nell'ossario comune.
- 9. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 4/2022si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella inumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio a cremazione con le modalità di cui all'art. 3, c. 1, lett. g) della legge 130/2001.
- 10. Le eventuali spese saranno a carico degli aventi diritto.

Art. 36 – Estumulazioni straordinarie.

- 1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione, ovvero prima che siano decorsi dieci anni dalla tumulazione in loculi aerati (non presenti nei cimiteri di Vertova) e venti anni dalla tumulazione in loculi stagni (art. 20 comma 2 del R.R. n. 4/2022) e sono ammesse soltanto nei seguenti casi:
- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b) su richiesta degli aventi titolo o d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura dello stesso cimitero o per il trasporto in altro cimitero;
- c) cremazione.
- 2. Le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite preferibilmente da novembre a marzo.

- 3. Non è prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo dell'ATS ad eccezione del caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico-sanitaria.
- 4. Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dall'art. 33 del presente regolamento.
- 5. Quando si estumula per far posto ad un nuovo feretro dovrà essere stipulato un nuovo contratto, il tutto secondo le tariffe vigenti.

Art. 37 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- 1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nei casi previsti dalla legge n. 26/2001.
- 2. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, la tariffa deve essere corrisposta, preventivamente, dai soggetti interessati, cioè da chi abbia richiesto all'autorità giudiziaria l'emissione del provvedimento.
- 3. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio della ATS alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere.

Art. 38 - Raccolta delle ossa.

1. Le ossa raccolte in ciascuna esumazione ed estumulazione sono raccolte in idonei contenitori, a disposizione di chi volesse provvedere, previo pagamento del corrispettivo previsto per le esumazioni e le estumulazioni, alla loro tumulazione in ossario, in loculo o in tomba, anche in presenza di un feretro. 2. Al momento stesso dell'esumazione od estumulazione, se non è richiesto diversamente, le ossa vengono definitivamente collocate nell'ossario comune. Quest'ultima operazione è gratuita.

Art. 39 – Oggetti da recuperare.

- 1. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio servizio cimiteriale.
- 2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio servizio cimiteriale, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 6 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3. I realizzi delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato tra gli atti dell'Ufficio servizio cimiteriale.

Art. 40 – Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture.

- 1. I materiali o le opere installate sulle sepolture private, comprese opere d'arte e monumenti di un certo valore, se non richiesti dai concessionari al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti dalla legge, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi.
- 2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3. Le tombe possono essere nuovamente concesse, previa l'eventuale messa a norma che si rendesse necessaria.
- 4. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2 grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale. La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima delle relative operazioni al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria potranno essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, individuate dai Servizi sociali del Comune, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Ricordi strettamente personali (fotografie) che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VIII - CREMAZIONE

Art. 41 – Crematorio.

Il Comune, non essendo dotato di impianto crematorio, di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 285/1990 e art. 19 del R.R. n. 4/2022, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile, di quello eventualmente convenzionato o quello scelto dai famigliari della persona defunta.

- Art. 42 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione tempistica.
- 1. L' autorizzazione di cui alla Legge n. 130/2001 art. 3 comma 1 lettera b) ed all'art. 12 del R.R. n. 4/2022, è rilasciata in presenza delle condizioni ivi indicate. Le modalità operative sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi.
- 2. I resti mortali, decorso il tempo stabilito dalla concessione, possono essere cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso per la durata di 30 giorni consecutivi.

- 3. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui sopra. Per le ossa contenute nell'ossario Comune, la cremazione viene disposta dal Comune stesso.
- 4. Ai sensi dell'art. 73 comma 4 della L.R. n. 33 del 30/12/2009, in caso di comprovata insufficienza delle sepolture, è autorizzata la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di specifico avviso. L'irreperibilità dei familiari è attestata dall'ufficiale d'anagrafe, dopo approfondite ricerche d'archivio.
- 5. In qualsiasi momento è possibile richiedere la cremazione delle salme. In questo caso verrà rimborsato il canone applicando il tariffario vigente.

Art. 43 - Urne cinerarie.

- 1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 2. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna può essere:
- a) tumulata in area cimiteriale in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro;
- b) affidata ai familiari per la conservazione in ambito privato oppure per la dispersione.
- 3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono conferite nell'ossario/ cinerario comune.

Art. 44 - Affidamento dell'urna cineraria

- 1. L'ufficio comunale competente in materia di affidamento dell'urna cineraria provvederà anche alla tenuta del registro di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento Regionale n. 6/2004;
- 2. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
- Presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa, o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
- 3. Nella dichiarazione, conforme al modello regionale, dovranno essere indicati:
- Generalità e residenza del richiedente e della persona a cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- il luogo di conservazione;

- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- 4. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno e previi accordi con l'affidatario, a mezzo della polizia locale, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria;
- 5. Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. 1265/1934, è da intendersi un luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista a meno, destinato unicamente a questo scopo (nicchia, vano, teca o simili).
- 6. Non è consentito l'interramento dell'urna cineraria.
- 7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 45 - Dispersione delle ceneri

- 1. La autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile di questo Comune per le persone qui decedute, per le ceneri sepolte o derivanti da cadaveri e/o resti mortali sepolti n un cimitero di questo Comune.
- 2. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, in forma scritta o orale, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 30/3/2001, n. 130.
- 3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
- 4. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
- 5. Nel territorio di questo comune la dispersione delle ceneri è ammessa nell'apposita area cimiteriale, in aree pubbliche, in aree private, ad almeno 200 metri da qualsiasi insediamento.
- 6. Nell'interno del cimitero è prevista dal Piano Cimiteriale un'area destinata a Giardino delle Rimembranze, per la dispersione delle ceneri. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interramento delle sole ceneri. È vietata l'aspersione superficiale.
- 7. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come risulta, da ultimo, dalla delibera della Giunta Comunale.
- 8. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

- 9. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono le aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi.
- 10. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
- 11. È vietata la dispersione in aria (al vento).

La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

- 12. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario annesso al regolamento comunale di polizia mortuaria, le seguenti operazioni:
- dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
- dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001;
- 13. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della L. 130/2001, provvede alla dispersione il personale individuato nell'operatore cimiteriale.
- 14. L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo.

CAPO IX - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 46 – Giorni e orari di apertura del cimitero.

- 1. Il cimitero è aperto al pubblico in tutti i giorni dell'anno con gli orari fissati dall'Amministrazione Comunale. All'interno di detto orario si effettuano il trasporto delle salme ed i funerali. Le eventuali modifiche, chiusure straordinarie, saranno comunicate a mezzo di avvisi alla popolazione.
- 2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del cimitero, dato mediante segnale acustico 15 minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria potrà accedervi. Qualora la chiusura dei cancelli sia temporizzata, gli stessi devono essere dotati di un comando manuale all'interno del cimitero e in posizione accessibile, per permettere l'uscita ai visitatori ritardatari. La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dei servizi cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- 3. I cimiteri possono essere chiusi parzialmente o totalmente in occasione dell'espletamento delle attività di esumazione e/o estumulazione sia ordinaria che straordinaria, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni programmate.

Art. 47 – Disciplina dell'ingresso.

- 1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi. È inoltre vietato:
- a) introdurre cani (salvo che si tratti di cani-guida per non vedenti) o altri animali;
- b) l'accesso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- c) l'accesso ai fanciulli di età inferiore agli anni 8 quando non siano accompagnati da adulti.

- d) alle persone in evidente alterazione psichica, o in stato di ubriachezza, o vestite in modo indecoroso o in condizioni in contrasto con il carattere del cimitero.
- 2. Per motivi di salute, età ed ai disabili muniti di apposito tesserino, il Custode del cimitero può concedere il permesso di visitare le sepolture di familiari a mezzo di veicoli, individuando i percorsi da seguire, sempre che i viali interni del cimitero siano percorribili senza causare intralcio al pubblico o disturbo e/o interruzione delle operazioni cimiteriali.
- 3. Le imprese edili, i marmisti, i fioristi che intendono accedere nei cimiteri con propri automezzi per il trasporto di piante, fiori ed attrezzi devono essere muniti di apposito permesso verbale rilasciato dal Custode.
- 4. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che debbono trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione e altro, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

Art. 48 – Divieti speciali – Sanzioni.

- 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre oggetti irriverenti;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione verbale del Custode;
- i) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente, e per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, affiggere su pareti interne o esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere, danneggiare beni di ogni natura;
- I) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) esercitare qualsiasi attività commerciale.
- 2. I divieti di cui al comma 1, lettere a), b), d), f), h), l) ed m), si estendono alla zona di rispetto cimiteriale, salvo diverso provvedimento rilasciato dal Comune, ove sia possibile in base alle normative vigenti.
- 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal

personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

4. Il Custode o l'Agente che accerti la violazione deve inoltre dare notizia dei fatti all'autorità competente, qualora ciò risulti necessario ai sensi della normativa vigente.

Art. 49 - Riti funebri.

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dare luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio servizi cimiteriali.

Art. 50 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi a inumazione.

- 1. Sulle tombe dei campi a concessione ventennale possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, conformi alle N.T.A.
- 2. Ogni epigrafe deve essere approvata e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere al competente Ufficio Tecnico, per l'approvazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- 3. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- 4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di contenitori di recupero. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Art. 51 – Fiori ornamentali.

1. Sulle tombe dei campi a inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici non ingombrino le tombe vicine. Allorché i fiori siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, gli operatori cimiteriali li faranno togliere o sradicare e provvederanno per la loro distruzione. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.

Art. 52 – Materiali ornamentali.

- 1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2. Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

- 3. L'adozione dei provvedimenti d'ufficio di cui sopra, è competenza del Responsabile dell'Ufficio servizio cimiteriale, su proposta degli operatori cimiteriali che disporranno il ripristino delle condizioni di buona manutenzione e decoro. I provvedimenti sono eseguiti dal responsabile della custodia del cimitero.
- 4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all' art.40 del presente regolamento quando applicabili.
- 5. Il recupero di eventuali oggetti diversi da fotografie, beni personali e oggetti di valore è consentito solo a condizione del loro riutilizzo in ambito cimiteriale.

Art. 53 - Reclami del pubblico.

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto o verbalmente all' Ufficio servizio cimiteriale.

CAPO X - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 54 – Sepolture in concessione.

- 1. I criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali previsti dal presente regolamento, potranno sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivate, essere provvisoriamente sospese/modificate dalla Giunta Comunale.
- 2. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dalle presenti norme, l'uso di aree e di manufatti costruiti anche dal Comune. In ambito cimiteriale, sono individuate aree da concedersi a privati, singoli ovvero Enti ed associazioni, per la costruzione e l'uso, a loro cura e spese, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 3. Attualmente le concessioni che il Comune attua hanno per oggetto l'uso di manufatti costruiti sia dal Comune che dai privati e riguardano:
- a) cappelle di famiglia;
- b) loculi interrati e fuori terra;
- c) tombe interrate a uno o più posti;
- d) ossari cinerari.
- 4. Il diritto d'uso di una sepoltura passa attraverso una Concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, avente per oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio contratti cimiteriali.
- 5. L'assegnazione di aree, cappelle o tombe avviene sulla base della scelta nei corpi/campi tra le sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data e l'ora di presentazione della domanda di concessione. Non si procede all'apertura di nuovi corpi di tombe, loculi ed ossari, sino al completo esaurimento di quelli in uso.
- 6. Le assegnazioni di spazi cimiteriali devono essere assentite e regolamentate da concessionicontratto redatte nella forma della scrittura privata con oneri a carico del concessionario, tra i quali si annoverano i diritti di segreteria.

- 7. Ogni concessione-contratto deve contenere l'individuazione dello spazio e/o del manufatto concesso, le clausole e condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, la concessione-contratto deve indicare:
- a) la natura della concessione e la sua identificazione da effettuarsi in maniera conforme alle codifiche derivanti dalla gestione degli spazi cimiteriali;
- b) il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- c) la durata;
- d) il/i concessionario/i con relativi dati anagrafici; tali soggetti coincidono con quelli indicati all'art. 24 del presente regolamento. In presenza di concessione sottoscritta per procura, il concessionario viene individuato nel soggetto in nome e per conto del quale il procuratore agisce;
- e) il nome, il cognome e i dati dei soggetti destinati ad essere accolti o, in caso di posti plurimi, i criteri per la loro precisa individuazione. Non è possibile che un soggetto sia titolare di diritto di sepoltura all'interno dei cimiteri di Vertova in più posti;
- f) gli obblighi ed oneri a cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza; possono essere previsti, a carico del concessionario, particolari oneri in relazione alla tipologia della concessione (es. eventuali oneri, anche di manutenzione, relativi alle parti comuni del corpo cimiteriale ove è presente la sepoltura).
- 8. L'assegnazione degli spazi cimiteriali e l'istruttoria per addivenire alla stipula della concessione-contratto è svolta dall' Ufficio contratti cimiteriali. Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento dei canoni vigenti al momento della stipula richiesta della concessione-contratto, che devono essere versati in unica soluzione, fatta eccezione per le cappelle novantanovennali, che possono, su richiesta degli interessati, essere versati mediante piano rateizzato da concordarsi.
- 9. Tali canoni, così come le tariffe relative ai servizi afferenti le attività cimiteriali, sono determinati dalla Giunta Comunale così come la competenza per il loro adeguamento mediante il criterio della variazione dell'indice ISTAT, fatta salva l'applicazione di altri specifici criteri.

Art. 55 – Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di cui all' articolo precedente, sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990 e art. 25 del R.R. n. 4/2022. Le concessioni perpetue rilasciate in data posteriore a quella di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n.803 sono a tempo determinato. Per quanto concerne le concessioni di tumuli e cappelle, cosiddette "perpetua", rilasciate in passato, trascorsi i 99 anni dal loro rilascio, si intendono scadute con l'entrata in vigore del presente Regolamento; pertanto, gli interessati aventi diritto al rinnovo devono provvedere al pagamento del canone concessorio. Al fine di applicare una disciplina uniforme con la gradualità necessaria, si prevede che il primo rinnovo sia di durata pari ad anni 40 e il canone concessorio sia ridotto del 50% di quello in vigore, successivamente alla prima scadenza le concessioni suddette ricadono sotto il regime ordinario. Per quanto concerne invece le sepolture individuali, qualora siano trascorsi 50 anni dal decesso della salma tumulata, queste dovranno essere rinnovate, secondo la disciplina dettata per le concessioni individuali di cui agli articoli 55.

- 2. La durata delle concessioni è fissata:
- a) 99 anni per aree destinate a tombe di famiglia (cappelle);
- b) 30 anni per le aree in concessione destinate alle tombe interrate costruite da privati, rinnovabili subito per altri 20 anni;
- c) 20 anni per le cellette ossario e cinerario;
- d) 30 anni per i loculi costruiti dal Comune;
- e) 30 anni per le tombe interrate costruite dal Comune;
- f) 10 anni per le inumazioni ordinarie (sia adulti che bambini);
- g) 20 anni per le inumazioni a concessione (sia adulti che bambini);
- h) 10 anni per le inumazioni di urne cinerarie;
- i) 30 anni per le celle a tre posti nei loculi;
- I) 30 anni per le lapidi ricordo.
- 3. Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

Nel caso di carenza di sepolture, il Consiglio Comunale si riserva la possibilità di trasformare le concessioni perpetue in concessioni a tempo determinato.

- 3. La durata dell'eventuale rinnovo della concessione è fissata in:
- a) 50 anni per aree destinate a tombe di famiglia (cappelle);
- b) 20 anni per le aree in concessione destinate alle tombe interrate costruite da privati;
- c) 10 anni per le cellette ossario individuali;
- d) 10 anni per i loculi costruiti dal Comune;
- e) 20 anni per le tombe interrate costruite dal Comune;
- f) nessun rinnovo per le inumazioni ad autorizzazione (sia adulti che bambini);
- g) nessun rinnovo per le inumazioni a concessione (sia adulti che bambini);
- h) nessun rinnovo per le inumazioni di urne cinerarie;
- i) 10 anni per le celle a tre posti nei loculi;
- I) nessun rinnovo per le lapidi ricordo.
- 4. Le tombe interrate a più posti, al termine della concessione trentennale, saranno rinnovate sino alla scadenza del ventesimo anno di tumulazione dell'ultimo defunto. Nel caso di rinuncia al rinnovo, si procederà, al termine della concessione, all' estumulazione ordinaria e straordinaria.
- 5. È riservata al concessionario la facoltà di rinnovare la concessione versando la tariffa in vigore per le suddette concessioni al momento del rinnovo per una sola volta; è riservata al Comune la facoltà

di non rinnovare la concessione per motivi di carenza di manufatti o per esigenze di ottimizzazione o rifacimento dei campi di sepoltura.

- 6. Il rinnovo della concessione è consentito per una sola volta.
- 7. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, ha facoltà di derogare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo riguardo la concessione della sepoltura a tempo indeterminato di personaggi illustri e/o meritevoli all'interno dei cimiteri comunali;
- **Art. 56** Modalità di concessione di cappelle di famiglia.
- 1. La concessione di cappelle di famiglia già realizzate o di aree per la costruzione di cappelle di famiglia, può essere fatta a favore di:
- a) una famiglia;
- b) più famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
- 2. All'atto di assegnazione in concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia o di tombe di famiglia realizzate dal Comune al rustico, il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della serietà della richiesta e della corretta esecuzione dei lavori. Detta cauzione ammonta al dieci per cento del corrispettivo dovuto e deve essere versata alla Tesoreria comunale. Detta cauzione sarà trattenuta in caso di inadempienze accertate dall'Ufficio Tecnico al prezzo finale del manufatto andrà dedotta la cauzione qualora il collaudo delle opere sia positivo.
- 3. La concessione si intende fatta a favore del richiedente e della sua famiglia. Ai fini del presente articolo, per famiglia si intendono il/i concessionario/i, il coniuge e l'unito/a civilmente, i parenti e gli affini di cui agli artt. 74 e ss. del C.C., in linea retta e collaterale, sino al 6° grado. Nella cappella hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti rientranti nella categoria di cui al precedente comma, secondo le designazioni, nominative o per grado di parentela, effettuate dal/dai titolare/i della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita sino al completamento della capienza dei posti disponibili nella cappella. Il titolare della concessione, al momento della stipula, ha facoltà di escludere dalla sepoltura uno o più determinati soggetti di cui sopra.
- 4. Non potrà essere fatta concessione di aree per costruzione di cappelle o di cappelle di famiglia già realizzate, per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 5. La concessione in uso delle cappelle non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 6. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
- 7. È consentita la tumulazione in cappelle di famiglia di persone non rientranti tra i soggetti di cui al presente articolo, ma legati al concessionario da vincoli di convivenza more uxorio, compresi i loro figli naturali sussistenti al momento del decesso. Il vincolo di convivenza si presume accertato, fino a prova contraria, sulle base delle risultanze anagrafiche.

- 8. È pure consentita la tumulazione di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerenze, debitamente accertate, con il concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per benemerenza si intende:
- persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria;
- persone che abbiano prestato assistenza o compiuto azioni di soccorso o salvamento;
- persone che abbiano compiuto atti particolarmente significativi di solidarietà, nei confronti del concessionario della cappella di famiglia.
- 9. Qualora sia accertata una eccedenza delle cappelle di famiglia esistenti rispetto alle richieste di concessione avanzate da privati, è data facoltà alla Giunta Comunale di procedere nel modo ritenuto più idoneo al fine di garantire il più possibile l'utilizzo delle stesse.

Art. 57 – Modalità di concessione di loculi, tombe, ossari e cinerari.

- 1. Gli ossari e i cinerari possono contenere cassettine o urne cinerarie sino a capienza. Ogni loculo è destinato alla tumulazione di un solo feretro (soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una stessa cassa). È consentita, sino a capienza, la posa di cassettine contenenti resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi in loculi, in cappella o tombe, purché non interferiscano con il feretro ed abbiano le caratteristiche richieste dall'art. 36 del D.P.R. n. 285/1990, con successive modifiche e siano rispettati i rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza ed eventuale benemerenza all'atto del decesso, così come disciplinati dall'art. 56 del presente regolamento. Il diritto di sepoltura non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo, se non nei casi stabiliti dal presente regolamento.
- 2. Nelle concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni (cd. perpetue), rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, fermo restando quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, non può essere superato il numero dei posti salma/resto previsti nell'atto di concessione. È tuttavia possibile richiedere:
- la tumulazione di resti/ceneri (posa cassettina) di persone aventi vincolo di coniugio, convivenza more uxorio, di parentela o affinità entro il 6° grado, nonché di benemerenza nei confronti del concessionario;

Art. 58 - Divisione, subentri

- 1. Più contitolari di una concessione possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

- 4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i legittimi successori e/o le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In caso di mancata designazione del rappresentante, i rapporti tra i contitolari della concessione saranno regolati dagli artt. 1105 e seguenti del Codice Civile. Per l'aggiornamento della intestazione é dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
- 8. Fino a quando non sarà stato adempiuto alla comunicazione dei subentranti non saranno consentite nuove tumulazioni.
- 9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Art. 59 – Successione di eredi nella concessione.

- 1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si possono trasmettere anche per successione ereditaria. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'Ufficio servizio cimiteriale, entro un anno dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
- 2. Finché non sarà comunicata la successione al Comune, con designazione del rappresentante degli eredi nei confronti del Comune, non saranno consentite nuove tumulazioni.
- 3. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 60 – Doveri generali dei concessionari.

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

Art. 61 – Diritto di sepolcro.

- 1. Si definisce jus sepulchri il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato e non può essere in alcun modo ceduto. All'atto della domanda di concessione, il concessionario può indicare analiticamente i nominativi delle salme da tumulare, che possono appartenere al nucleo familiare, a parenti o affini o anche a terze persone alle quali sia legato da particolari vincoli affettivi.
- 2. Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti al gruppo familiare del concessionario o ai membri della comunità. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, senza alcun titolo di precedenza, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta del titolare, i coniugi dei discendenti. Il primo concessionario, ma non anche i suoi successori, può, successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti salma disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari. Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, e in questo caso deve essere prodotto un estratto autentico del testamento.

Art. 62 – Opposizione al diritto di sepolcro

- 1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.
- 2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 30, a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

Art. 63 – Monumento per le tombe interrate costruite dal Comune.

- 1. Sulle sepolture costruite dal Comune il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera, entro il termine perentorio di 3 mesi dalla tumulazione della salma, a pena di decadenza, un monumento copritomba. I monumenti copritomba devono essere conformi alle N.T.A.
- 2. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. 4. La posa in opera deve essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di un mese dalla inumazione della salma.
- 5. La domanda deve essere corredata dai disegni del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala adeguata, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
- 4. Dopo l'avvenuta tumulazione delle salme, in attesa della posa in opera del monumento, è fatto obbligo di collocare sulla sepoltura un contrassegno costituito da una targa di materiale idoneo, con la dicitura "provvisorio" seguita dal nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Il contrassegno di cui sopra deve essere realizzato e collocato, entro il termine di cinque giorni dalla tumulazione, a pena di decadenza, a spese e cure del concessionario.

Art. 64 – Ornamentazione di loculi singoli ed ossari.

- 1. Le lapidi di chiusura di loculi, ossari e cinerari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune.
- 2. A pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di un mese dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui all'articolo 69.
- 3. Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori in bronzo, rame, marmo (escluso ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di 15 cm dal piano della lapide, né essere infissi sulle fasce di contorno, né oltrepassare i limiti della lapide.
- 4. È altresì consentita l'incisione di immagini floreali in sostituzione dei portafiori, l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di epigrafi e di immagini sacre di piccole dimensioni.
- **Art. 65** Costruzione e monumento delle tombe interrate costruite da privati.
- 1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di copertura, conforme alle N.T.A.
- 2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
- 3. La costruzione delle camere in muratura sottostante è realizzata in modo che l'eventuale tumulazione e estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 4. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 5. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di due mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
- 6. La domanda, in regola con l'imposta di bollo se dovuta, deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala adeguata, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
- 7. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere.
- 8. L'autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.
- 9. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Art. 66 – Costruzione di cappelle.

- 1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico.
- 2. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
- 4. La domanda, in regola con l'imposta di bollo se dovuta, deve essere corredata dai relativi progetti e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti, con specifici disegni in pianta, sezione ed elevazione per tutte le facciate. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastrini e delle vetrate.
- 5. L'autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.
- 6. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 67 – Caratteristiche generali di monumenti e lapidi.

1. Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, mentre l'impiego di ghisa e ferro è consentito purché protetti da verniciatura antiruggine. Per i materiali già usati si osserva quanto previsto dall'articolo 40.

Art. 68 – Obbligo di manutenzione.

- 1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione. L'Ufficio Tecnico vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture.
- 2. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il Concessionario viene diffidato con provvedimento del Dirigente competente, entro congruo termine, di eseguire le opere specificamente richieste.
- 3. In caso di inottemperanza da parte del Concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 82.

Art. 69 – Decorazioni aggiuntive.

1. Fuori dei casi in cui le decorazioni e le epigrafi vengono approvate con i progetti di cui agli articoli 65, 67 e 68, la posa in opera di portafiori, fotografie, ritratti, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni aggiuntive su ogni tipo di sepoltura deve essere preventivamente autorizzata su domanda dell'interessato. La domanda deve specificare la qualità dei materiali impiegati e, quando venga chiesta l'approvazione di una epigrafe, deve riportare il testo della stessa con le eventuali traduzioni.

Art. 70 - Giardini ed addobbi floreali.

- 1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine. Il Custode e/o il personale addetto, ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.
- 2. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso. In caso di incuria degli aventi causa, ha facoltà di provvedere d'ufficio il personale cimiteriale.

CAPO XI - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 71 – Tipi di illuminazione.

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura, nelle cappelle, sulle lapidi di loculi, ossari e nicchie cinerarie è consentita l'illuminazione elettrica.

Art. 72 – Servizio di illuminazione elettrica.

1. Il servizio di illuminazione elettrica è assunto dal Comune o Ditta incaricata che lo esercita con diritto di esclusività a mezzo di contratto di servizio e provvede regolarmente alla manutenzione delle luci votive anche a seguito di segnalazioni da parte del cittadino.

CAPO XII - SERVIZIO CIMITERIALE

Art. 73 – Organizzazione dell'ufficio.

1. L'organizzazione dell'Ufficio servizio cimiteriale è disciplinata nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente.

CAPO XIII – CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

Art. 74 – Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture.

- 1. Il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte. I loculi sono assegnati solo in presenza di feretro, o di urna in caso di ossario, da tumularvi.
- 2. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 75 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto ed abbia compiuto i 75 anni. La concessione, sempre in deroga al primo comma, può essere effettuata in vita a favore di due coniugi residenti quando almeno uno dei due sia di età superiore ai 75 anni.

Nel caso di concessione di loculi a persone in vita, qualora al momento della tumulazione siano residuati meno di 20 anni di durata della concessione, la stessa dovrà essere prorogata per gli anni mancanti, previo pagamento della tariffa vigente, in proporzione agli anni di proroga.

- 3. Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione una tomba collettiva o una cappella di proprietà del Comune o un'area per la costruzione di tomba collettiva o cappella, il defunto può venire provvisoriamente tumulato a norma dell'articolo 30.
- 4. La concessione di cellette ossario e cinerario può avvenire solo in presenza di cassette di ossa o di urna cineraria da tumulare.
- 5. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'art. 22.
- 6. Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali, l'Ufficio contratti cimiteriali verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nei cimiteri cittadini in una sepoltura in concessione.
- 7. È vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 8. La sepoltura di feti, prodotti abortivi e parti anatomiche riconoscibili avviene negli spazi e con le modalità previste dal Piano Cimiteriale.
- **Art. 75** Criteri di assegnazione loculi, ossari e cinerari.
- 1. I loculi, gli ossari e i cinerari vengono assegnati all'atto della richiesta, in ordine progressivo campata per campata, fila per fila, partendo dal basso verso l'alto procedendo da sinistra verso destra.
- 2. I loculi, gli ossari e i cinerari che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono riassegnati secondo i medesimi criteri di cui al periodo che precede.
- 3. Per i Concessionari che hanno in famiglia, entro il 1° grado o coniuge, portatori di handicap motorio certificato verranno assegnati i loculi e gli ossari nella 1° o 2° fila partendo dal basso, non seguendo l'ordine progressivo di cui sopra, se disponibili al momento della tumulazione.
- **Art. 76** Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe e cappelle.
- 1. In attuazione delle eventuali previsioni del Piano Cimiteriale di cui all'articolo 26, l'Amministrazione Comunale predispone gli elenchi delle aree disponibili per la costruzione di tombe e cappelle di famiglia, indicando le modalità di assegnazione.

CAPO XIV - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

- Art. 77 Cause di cessazione della concessione.
- 1. Le concessioni cessano per:
- a) rinuncia;
- b) decadenza;
- c) revoca;
- d) estinzione (scadenza, soppressione cimitero).

- 2. In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio disponibile del Comune.
- 3. Qualora la famiglia concessionaria di tomba venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possono succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi 20 anni dall'ultima tumulazione, il Comune acquista la libera disponibilità della tomba stessa se, con opportuno lascito, non si sia provveduto alla manutenzione del tumulo.

Art. 78 - Rinuncia.

- 1. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario o suoi aventi titolo.
- 2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a condizione che la sepoltura a carattere familiare o individuale, non sia stata occupata da alcun feretro o quando, essendo stata occupata, lo stesso sia trasferito in altra sede.
- 3. La domanda di esumazione od estumulazione di cadavere, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
- 3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione di cadavere, di resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all' interno del cimitero si deve procedere al rilascio di una nuova Concessione, con stipula di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.
- 4. Non è ammessa la rinuncia parziale o condizionata o a termine.
- 5. In caso di abbandono per trasferire il cadavere in altro Comune, i richiedenti non avranno diritto ad alcun rimborso.
- 6. In caso di abbandono per collocare la salma in tomba o loculo all'interno del cimitero comunale, spetterà ai rinunciatari il rimborso di una somma pari al 70% della tariffa versata se la richiesta di traslazione avviene entro 6 mesi dalla data di stipula della Concessione e del 40% se la richiesta di traslazione avviene da sei mesi a due anni dalla data di stipula della Concessione. Decorsi i due anni dalla stipula della Concessione, non verrà riconosciuto alcun rimborso.
- 7. In caso di decesso del concessionario, la rinuncia deve essere sottoscritta da tutti i soggetti così come individuati nell'art. 24 del presente regolamento. 8. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.

Art. 79 — Decadenza.

1. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dal Responsabile del servizio competente nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura non sia occupata entro 90 gg. dalla data di stipula del contratto-concessione, fatte salve le concessioni in prenotazione pregresse e particolari ed eccezionali situazioni debitamente motivate;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando via sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dall' Ufficio Tecnico comunale.
- e) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dai competenti settori comunali.
- 2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempiere al concessionario o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo indicati all'art. 24 del presente regolamento.
- 3. Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo comunale e presso il cimitero interessato per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme/resti mortali/ossa/ceneri rispettivamente in campo di inumazione, ossario comune, cinerario comune. Nel caso di salme, queste verranno inumate previa creazione di idonee aperture nella controcassa in metallo, allo scopo di favorire l'azione di decomposizione della stessa.

Art. 80 - Revoca.

- 1. La revoca della concessione discende da un provvedimento dell'Amministrazione comunale, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico. Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato.
- 2. In particolare è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 3. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dell'Ufficio servizio cimiteriale, previo accertamento dei relativi presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un' equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario. 4. Qualora si verifichino le necessità sopra descritte, l'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, o in mancanza agli aventi titolo indicati all'art. 24 del presente

regolamento. In caso di irreperibilità si effettuerà una pubblicazione all'Albo comunale ed al

cimitero, almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 81 - Estinzione.

- 1. L'estinzione della concessione si verifica nei seguenti casi:
- a) naturale scadenza della concessione;
- b) soppressione del cimitero. La soppressione del cimitero è regolata dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990 e art. 26 del R.R. n. 4/2022.
- 2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune facendo pagare agli aventi diritto le spese per l'esumazione o l'estumulazione e collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati dato anche a mezzo di bandi affissi almeno all'Albo comunale e presso il cimitero, rispettivamente nel campo a inumazione, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
- 3. Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

CAPO XV - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 82 Accesso al cimitero lavoro per conto di privati.
- 1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, in possesso delle dovute licenze e autorizzazioni, a loro libera scelta.
- 2. È vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero.
- 3. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
- 4. Il personale alle loro dipendenze deve attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento.
- 5. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso degli addetti cimiteriali.
- 6. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 7. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 83 – Recinzione aree.

1. Nella costruzione di tombe in muratura e cappelle, l'Impresa esecutrice deve recingere a regola d'arte, con cesata chiusa e continua, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico, servizio cimiteriale; tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'Impresa.

Art. 84 – Cantieri di lavoro e materiali di costruzione.

- 1. All'interno dei cimiteri non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti o cappelle, ma è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili. È vietato attivare sull'area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato. Anche i laterizi, oltre a sabbia, ghiaia, cemento, ecc. devono essere depositati nello spazio assegnato; l'Ufficio Tecnico Comunale, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 2. Nei giorni festivi, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, o da qualsiasi altro materiale. Anche le macchine edili, durante i giorni festivi dovranno venir collocate in zone del cimitero individuate dall'Ufficio Tecnico comunale e nascoste alla vista dei visitatori.
- 3. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori.
- 4. Per il consumo di acqua impiegata nei cantieri è dovuto il corrispettivo forfettariamente determinato nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 85 - Materiali di scavo.

1. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal cimitero od ammucchiati nei luoghi e nei modi indicati dall'Ufficio Tecnico comunale, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 86 – Introduzione di materiali.

- 1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio Tecnico comunale con accorgimenti atti a salvaguardare la pavimentazione dei vialetti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.
- 2.Lungo i viali non possono transitare veicoli di larghezza tale da causare danni ai monumenti, cordonate e quant'altro.
- 3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità è determinata dal funzionario dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 87 – Obblighi del personale delle imprese private.

- 1. Il personale delle Imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. Durante i lavori nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare una blusa o tuta o camiciotto, con divieto assoluto di restare in calzoncini o in canottiera.
- 2. In caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dall'Ufficio Tecnico comunale, ne viene disposto l'allontanamento.

Art. 88 - Orario di lavoro.

- 1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.
- 2. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.
- 3.Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dall'Ufficio Tecnico comunale, di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

Art. 89 – Vigilanza e collaudo delle opere.

- 1. L'Ufficio Tecnico che ha rilasciato la singola concessione edilizia e/o autorizzazione vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, potendo impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
- 2. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all'Ufficio Tecnico comunale, la fine dei lavori.

Art. 90 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.

- 1. Il personale del cimitero, anche alle dipendenze di terzi affidatari, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero. Il personale del cimitero è altresì tenuto:
- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) a non segnalare al pubblico, nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- e) a non trattenere per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

- 2. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati nell'orario di lavoro;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto.
- 3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.
- 4. Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività lavorativa svolta.

CAPO XVI – IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

Art. 91 - Funzioni - licenza.

- 1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
- a) Attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
- b) Preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) Sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
- d) Trasporto funebre;
- e) Trattamenti di tanatocosmesi;
- f) Recupero di salme, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
- g) Eventuale gestione di case funerarie.
- 2. Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria.
- 3. Le imprese devono essere in regola con la normativa vigente in particolare con le disposizioni di cui al R.R. n. 4/2022, R.R n. 1/2007 e L.R. n. 33/2009.

Art. 92 - Divieti.

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, in particolare all'interno dei luoghi di cura, di degenza e del cimitero;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
- 2. L'attività funebre è incompatibile con:
- a) La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
- b) Servizio obitoriale;
- c) La gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socioassistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche che private;
- d) Il servizio di ambulanza e trasporto malati.

CAPO XVII - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 93 - Tariffe.

1. Le tariffe relative alle concessioni cimiteriali, ai servizi e alle prestazioni in vigore presso i cimiteri di Vertova sono riportati nella tabella approvata dalla Giunta Comunale. Le stesse possono essere periodicamente aggiornate o variate con deliberazione dell'Organo preposto senza che ciò comporti modifica al Regolamento stesso e quindi la sua riapprovazione.

La tariffa per la concessione di sepolture comprende anche i costi per la successiva estumulazione, esclusa l'eventuale cremazione.

Art. 94 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa. In mancanza, può disporre un qualsiasi familiare, che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può domandare un servizio (trasporto, inumazione, tumulazione) e presentare la domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale.

Per le operazioni di esumazione e di estumulazione prima della scadenza della concessione serve il consenso espresso da tutti gli aventi titolo. Per la cremazione è sufficiente la maggioranza degli stessi.

- 2. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.
- 3. Nel caso sorga controversia, l'Amministrazione si intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'Autorità giudiziaria.
- 4. La variazione della durata e il rinnovo della concessione può essere richiesta anche da un parente o affine del concessionario, ferma restando la titolarità della concessione.

Art. 95 – Registri delle concessioni cimiteriali.

1. Presso l'Ufficio servizio cimiteriale è tenuto, anche mediante strumenti informatici, un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro è

documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

2. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 96 – Annotazioni sul registro delle concessioni.

- 1. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
- 2. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
- c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
- d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
- e) il canone di concessione versato, la data di pagamento e gli estremi dell'ordinativo di incasso;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

Art. 97 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285 ed all'art. 5 del regolamento regionale n. 6/2004, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 98 – Schedario dei defunti.

- 1. Presso l'Ufficio servizio cimiteriale è tenuto, anche mediante strumenti informatici, lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico, suddivisi per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nei cimiteri cittadini.
- 2. In ogni scheda sono riportati:
- a) le generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
- b) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
- c) gli estremi del contratto di concessione;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari e la residenza dichiarata;
- e) il canone di concessione versato;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

Art. 99 – Scadenziario delle concessioni.

- 1.Presso l'Ufficio servizio cimiteriale, è tenuto lo scadenzario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazioni ed estumulazioni occorrenti per liberare le sepolture.
- 2. L'Ufficio servizio cimiteriale, dispone annualmente l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.
- **Art. 100** Registro giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori comune.
- 1. Presso l'Ufficio servizio cimiteriale, è tenuto il registro cronologico dei funerali che si svolgono all' interno del territorio comunale e dei trasporti di salme da e per fuori comune che giornalmente vengono effettuati. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.

Il suddetto registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) il numero progressivo;
- b) la data del decesso;
- c) la data del servizio funebre;
- d) le generalità del defunto (cognome, nome, data di nascita);
- e) il luogo del decesso nel territorio comunale o il comune da cui proviene la salma;
- f) la sepoltura o il comune di destinazione della salma.
- Art. 101 Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie.
- 1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e dei conti del Comune. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e dei servizi viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici, salve le norme specifiche per il servizio di illuminazione votiva.
- 2. È fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria o per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

Art. 102 - Sanzioni.

- 1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono accertate e punite ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni, nonché dell'art. 7bis del T.U. n. 267/000 e dell'art. 77 della L.R. n. 33/2009.
- 2. Agli accertamenti provvede il personale comunale incaricato.

CAPO XVIII - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 103 – Abrogazione delle precedenti norme regolamentari.

1. Il presente Regolamento regola l'intera materia di Polizia mortuaria in ambito comunale. Sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento il precedente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 104 – Rinvio ad altre norme.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme esistenti.

Art. 105 – Efficacia delle disposizioni del presente regolamento – Concessioni pregresse.

- 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.
- 2. Il provvedimento del Sindaco, o suo Delegato, con cui si riconoscono diritti pregressi sorti in precedenza è comunicato all'interessato e conservato agli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
- 3. Le concessioni di loculi o tombe, rilasciate a persone in vita prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, non sono rinnovabili, qualora alla scadenza la sepoltura non sia stata ancora occupata.

Art. 106 – Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione.

- 1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture, devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.
- 2. Qualora i soggetti indicati non intendano richiedere il rilascio della concessione, si procede ad esumazione ed estumulazione d'ufficio, con oneri a carico del concessionario o dei familiari del defunto.

Art. 107 – Potestà di modifica del Regolamento.

1. Il Comune di Vertova ha piena facoltà di apportare modifiche al presente regolamento, al fine di garantire il buon andamento dei servizi concessi. Ove la Legge integri, muti o sopprima eventuali articoli, questi si intendono conseguentemente ed automaticamente variati, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

Art. 108 - Cautele.

- 1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni) od una concessione (aree, loculi, tombe, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi sui monumenti monumenti ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne possano conseguire.

- 3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
- 4. Per le operazioni di esumazione e di estumulazione prima della scadenza della concessione serve il consenso espresso da tutti gli aventi titolo. Per la cremazione è sufficiente la maggioranza degli stessi.

Art. 109 – Lotta alla zanzara tigre.

1. Al fine di un'efficace lotta al diffondersi della zanzara tigre, l'Amministrazione Comunale su richiesta dell'ATS competente e secondo le sue prescrizioni e/o indicazioni, si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il formarsi di ristagni d'acqua, limitando l'uso dei sottovasi e/o introducendo negli stessi filo di rame e barrette di rame metallico, adottando nuovi vasi di rame, provvedendo a frequenti ricambi d'acqua e aggiungendo larvicidi ove necessario.

Art. 110 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla esecutività della Delibera Consiliare di approvazione